



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta il 30 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine [REDACTED] dell'anno 2022

TRA

[REDACTED] Angelino ([REDACTED]) elettivamente domiciliato in [REDACTED] alla Via [REDACTED], presso e nello studio dell'avvocato [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) da cui è rappresentato, assistito e difeso come da documentazione in atti;

Attore

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] (Br) al [REDACTED], presso lo studio di quest'ultimo come da documentazione in atti;

[REDACTED] S.p.A., in persona del l.r.p.t., con sede legale in [REDACTED], via [REDACTED] (C.F. e P. [REDACTED]) nella dichiarata qualità di procuratrice speciale di [REDACTED] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED], (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] ([REDACTED]) (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo in Taranto (TA), [REDACTED], come da documentazione in atti;

Omissions

è stata emessa ordinanza di vendita; **CHE** in data [REDACTED].2018, [REDACTED].2018, [REDACTED].2019, [REDACTED].2020 e [REDACTED].2021 sono stati emessi e pubblicati gli avvisi di vendita, ed in data [REDACTED].2022 il **Lotto Unico** è stato aggiudicato per la somma di **€. 52.500,00** (Doc. 5); **CHE** con ricorso avverso "l'aggiudicazione del [REDACTED].2022, l'esecuzione tutta e avverso l'attività di custodia ad opera dell'I.V.G.", depositato in data 05.04.2022, in cui sono state avanzate doglianze configurabili quali motivi di opposizione ex art. 615, Il comma, c.p.c., ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 591 ter c.p.c., il debitore esecutato ha adito il Giudice dell'esecuzione al fine di sentire accogliere le conclusioni come ivi riportate; **CHE** il Giudice dell'esecuzione, con decreto del [REDACTED].2022, ha rigettato l'istanza ex art. 591 ter c.p.c., fissato per la discussione l'udienza cartolare del [REDACTED].2022 e **concesso il termine del [REDACTED].2022 per la costituzione alle altre parti** (Doc. 6); **CHE** con ordinanza del [REDACTED].2022 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato il ricorso, concedendo termine perentorio al [REDACTED].2022 per l'introduzione del giudizio di merito (Doc. 7); **CHE** in data [REDACTED].2022 è stato emesso decreto di **trasferimento del Lotto Unico a favore del Sig. [REDACTED]** (Doc. 8);]

Ne consegue che i beni staggiti, valutati dallo stimatore nominato ex art. 567 cpc a prezzo di mercato pari ad euro in €. 241.500,00, venivano aggiudicati prima e trasferiti poi per il prezzo di euro 52.500,00, pari circa al 21,74% del giusto prezzo di stima di euro €. 241.500,00 non contestato tra le parti.

Ne consegue altresì che non risulta rispettato il requisito previsto dall'art. 586 cpc: "1.- Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto...."

Il Professionista Delegato alla Vendita avrebbe così dovuto notiziare tempestivamente il G.E. del calo del prezzo di vendita evidenziando la possibile violazione dell'art. 586 comma 1 cpc ai fini di un eventuale provvedimento di sospensione.

V.- La domanda va così accolta nei termini di cui ai paragrafi che precedono.

VI.- Le spese e competenze di lite seguono la regola di soccombenza di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico delle parti convenute in solido.

P.Q.M.

a) dichiara la contumacia di Agenzia [redacted], Banca [redacted] di [redacted], [redacted] spa;

b) accoglie per quanto di ragione la domanda di [redacted] e, per l'effetto, visto ed applicato l'art. 586 cpc, interpretato per analogia legis ex art. 12 comma 2 delle preleggi con l'art. 108 del r.d. 267/1942, accerta e dichiara che nel procedimento esecutivo n. [redacted]/2014 R.G.ES. tanto l'aggiudicazione dei beni staggiti in danno dell'esecutato [redacted] quanto il successivo decreto di trasferimento sono avvenuti in forza di un prezzo di vendita notevolmente inferiore a quello giusto, determinabile ai sensi dell'art. 108 della Legge Fallimentare e con riferimento alle linee guida presenti nell'art. 1448 del codice civile;

c) dichiara assorbiti tutti gli altri capi di domanda;

d) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna i convenuti, in solido tra essi, a rifondere spese e competenze di lite in favore di [redacted], liquidandole in euro 15.000,00 per compensi professionali, già computata la maggiorazione per le parti ulteriori rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza; nel caso in cui sia sopravvenuta medio tempore l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio, visto ed applicato l'art. 133 del dpr 115/02 ordina che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;

Così deciso in [redacted] in data 10 settembre 2025;

Il giudice

dott. ~~XXXXXXXXXX~~